

TRIBUNALE DI AVELLINO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

N. 122/2024 R.G.

Il G. E.,

vista la nota del professionista delegato alle operazioni di vendita;

premesso che, come evidenziato, da ultimo, da Cass. civ., Sez III, ordinanza 27/2/2026, n. 4494

“In tema di espropriazione immobiliare il termine fissato dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli articoli 585 e 587 c.p.c. per il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario ha natura strettamente perentoria, è insuscettibile di proroga e non è soggetto a sospensione feriale...”

visto l’art. 587 c.p.c., dichiara la decadenza dell’aggiudicataria;

dispone la perdita della cauzione a titolo di multa;

manda al professionista delegato per nuova vendita.

Avellino, 1/9/2026

Il G.E.

Dott. Patrizia Grasso